

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata:

"Scuola Fiorentina per l'Educazione al Dialogo Interreligioso e Interculturale"

che, in questo Statuto, per motivi di brevità, sarà chiamata semplicemente "Associazione".

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone come un luogo di alta formazione per la creazione di una nuova classe dirigente, basata sui valori del dialogo fra culture e religioni.

A tale scopo l'Associazione promuoverà occasioni di formazione professionale per giovani leader provenienti da tutto il mondo e, in particolare, da zone di conflitto, al fine di dare loro l'opportunità di riportare le esperienze fatte e le conoscenze acquisite nelle loro società di origine e farsi così loro stessi promotori della cultura del dialogo in tutti i contesti internazionali.

L'Associazione promuoverà ogni azione finalizzata alla sua trasformazione in fondazione di partecipazione con riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Toscana o altri Enti a ciò preposti.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha la propria sede nel Comune di Firenze.

L'indirizzo della sede legale all'interno del suddetto Comune potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- a) quote associative;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutto il patrimonio e le sue rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.


E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 6 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono associati le persone o gli enti di qualsiasi natura, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.



La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con ugual diritto di voto e di elezione.

Possono farsi rappresentare da un altro associato, che potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

La qualità di associato non è trasmissibile in nessun caso e la quota non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di riconoscere a persone e/o enti di qualsiasi natura la qualifica di socio onorario, in considerazione dei meriti culturali, sociali o istituzionali.

I soci onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e sono esonerati da qualsiasi quota o contributo associativo.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso della persona fisica, estinzione dell'ente, loro recesso o esclusione, nel rispetto della previsione dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno i quattro quinti degli associati, a seguito di gravi inosservanze agli obblighi assunti con l'ingresso in Associazione, ovvero quando l'associato compia azioni contrarie agli scopi dell'Associazione, ovvero in caso di reiterato mancato pagamento della quota associativa, comunque per gravi motivi.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se nominati.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Assemblea ha il potere di deliberare e assumere decisioni valide per tutti gli associati, in attuazione degli scopi associativi.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda firmata da almeno la maggioranza degli associati.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, anche diverso dalla sede legale, nonché l'ordine del giorno e deve essere comunicata agli associati ed ai membri del Consiglio Direttivo in carica ed a quelli dell'eventuale organo di controllo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione potrà contenere il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui, nella prima, non sia intervenuto personalmente o per delega il numero di associati richiesto dal presente statuto.

La seconda convocazione potrà aver luogo solo dopo ventiquattro ore dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentate tutte le persone o gli Enti aventi diritto al voto, a norma di legge e di statuto e siano altresì presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e dell'eventuale organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica per il periodo di tempo determinato fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove), e deve sempre formato dagli Associati sottoscrittori dell'atto costitutivo o da altro Associato appartenente alla Fede di riferimento dell'Associato Fondatore.


Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, uno o due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Queste ultime due cariche possono essere rivestite da un'unica persona.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, anche diverso dalla sede legale, nonché l'ordine del giorno e deve essere spedita ai suoi componenti e all'organo di controllo, se nominato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando è presente la maggioranza di tutti i suoi membri, meno uno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, che



possono svolgersi anche in audio/video conferenza, occorre l'intervento e il voto favorevole di tutti i suoi membri, meno uno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- amministrare, in via ordinaria e straordinaria, l'Associazione e di assumere tutte le decisioni riguardanti lo svolgimento e il migliore sviluppo della vita associativa, ivi compresi i programmi didattici e le varie iniziative;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Associati;
- determinare l'entità della quota associativa, le forme e i modi di pagamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo risponde all'Assemblea delle attività svolte e dell'amministrazione del patrimonio sociale.

Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio ed i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Se l'Assemblea dei soci lo ritiene opportuno, può nominare un Revisore Unico o un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio, tra i suoi membri, nomina il Presidente.

I Revisori dei Conti hanno le seguenti mansioni:

- verificano la regolare tenuta della contabilità;
- controllano periodicamente i libri, le scritture e la documentazione contabile;
- redigono la relazione sul bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- hanno facoltà di prendere visione del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti possono chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo e partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 13 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge medesima.

Ove attuata la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Statuto, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto alla costituenda fondazione di partecipazione.

ART. 14 - DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia e quelle del Regolamento che potrà essere approvato dall'Assemblea.

F.TO JOSEPH YUVAL LEVI

F.TO ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID

F.TO ANDREA BELLANDI


F.TO BAMOSHMOOSH MOHAMED

F.TO GIUSEPPE BURSCHEIN

F.TO GIULIO CONTICELLI

F.TO ROBERTO PASSINI


F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO



. = . = . = . = . = . = .

tifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Acquisti Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti
arili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta di numero 8 pagine, è in
o conforme al suo originale.

ilascia per uso di legge.
enze PRIMO MARZO 2017



Giovanna Acquisti